



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 22 del 13/02/2007**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 gennaio 2007, n. 7

Terlizzi (Ba) - Varianti parziali al Piano Regolatore Generale. Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 17/02/2005.

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio, Prof. Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Dirigente d'Ufficio f.f. e dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue.

""Il Comune di Terlizzi, dotato di P.R.G. e R.E. vigenti, adeguati ai contenuti della l.r. n. 56/1980, con delibera di C.C. n. 6 in data 17.02.2005 ha adottato, ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 56/80, le varianti parziali al P.R.G. consistenti in varianti delle norme tecniche di esecuzione e di regolamento edilizio. Le suddette "varianti parziali" alle Norme Tecniche di Esecuzione del P.R.G. e del Regolamento Edilizio - ovvero varianti che non incidono sulle caratteristiche essenziali e sui criteri informativi del piano - rientrano tra i provvedimenti ritenuti urgenti e improrogabili dall'Amm.ne Com.le di Terlizzi: tale urgenza scaturisce dalla circostanza che le previsioni del P.R.G. decadono nel 2008 e che a far data dal 30.09.2005 vengono a decadere i vincoli quinquennali preordinati all'espropriazione.

Con Delibera di G.C. n° 279 del 25.11.2004, l'A.C. ha approvato gli indirizzi convenzionali per la redazione delle Varianti Parziali al P.R.G., incaricando il Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale e OO.PP., ing. Gennaro Casciello di predisporre tutti gli atti finalizzati al raggiungimento di tali obiettivi.

In data 16.12.2004 prot. 30620 il Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale e OO.PP. ha trasmesso, per l'esame del Consiglio Comunale di Terlizzi, i seguenti elaborati costituenti le "Varianti Parziali" al P.R.G.:

- Relazione;
- Varianti parziali alle N.T.E. del P.R.G. e Regolamento Edilizio.

Per le "Varianti Parziali" così come riportate negli elaborati redatti dall'ing. Gennaro Casciello, secondo, quanto premesso nella delibera di adozione:

- E' stato espresso parere favorevole della Commissione Consiliare Urbanistica nelle sedute del 28.01.2005, 02.02.2005, 16.02.2005;
- Non è stato acquisito il parere del competente Ufficio Tecnico Regionale ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 06.06.2001, n° 380 e s.m.i., "considerato che trattasi di varianti che non incidono sulle caratteristiche essenziali e sui criteri informativi del P.R.G.";
- Non è stato acquisito il "parere sanitario" ai sensi dell'art. 34 del vigente Regolamento Comunale di Igiene e Sanità, per le stesse motivazioni di cui al precedente punto;

- Non è stato acquisito il "parere paesaggistico" ai sensi dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. in quanto trattasi di varianti che "non prevedono modifiche dello stato fisico o dell'assetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico"

La predetta Delibera di adozione delle varianti parziali, unitamente agli allegati elaborati tecnici, è stata pubblicata a norma di legge (art. 16 della l.r. n. 56/80) ed avverso la stessa sono state prodotte n. 3 osservazioni e/o opposizioni, alle quali il Consiglio Comunale ha controdedotto con delibera di C.C. n° 36 del 04.07.2005,

Entrando nel merito specifico delle "Varianti Parziali al P.R.G." in esame, si evidenzia che le stesse consistono nelle modifiche alle N.T.E. del piano (comma B) e al Regolamento Edilizio (comma C), che di seguito si riportano testualmente, deducendole dalla Relazione redatta dall'ing. Gennaro Casciello:

#### B) VARIANTI PARZIALI ALLE N.T.E. DEL P.R.G.

Gli articoli delle Norme Tecniche di Esecuzione, oggetto di variante, sono:

##### 1) Art. 2.3: AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE A SCALA DELLA RESIDENZA.

- Alla lettera a. Aree per attrezzature prescolari e per la scuola dell'obbligo (zone territoriali omogenee G1), nella Tabella per "Scuola Elementare" è stato aggiunto il "Numero di piani (Np), in quanto per errore era stato omissso nel testo approvato;

- Alla lettera b.1. Aree per attrezzature civili, 30 comma, le parole "non superiore a 9 anni", sono state sostituite con "non superiore a 90 anni", in quanto per errore era stato indicato "9 anni" nel testo approvato.

##### 2) Art. 2.6: FASCE DI RISPETTO STRADALE E FERROVIARIO ED AREE DI ARREDO STRADALE.

- Si aggiungono ulteriori 3 commi e precisamente che le fasce di rispetto stradale previste in PRG si applicheranno dopo la classificazione delle strade prevista dall'art. 2, comma 2, del D.Leg.vo 285/92 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i.; mentre le fasce di rispetto stradale per la nuova viabilità di PRG si applicheranno dopo la realizzazione delle opere e comunque, dopo la classificazione delle strade stesse.

Fino all'adozione di tali provvedimenti si applicheranno le disposizioni di cui al DM 1-4-1968 n. 1404, giusto quanto stabilito dall'art. 147 del D.Leg.vo 360/1993.

##### 3) Art. 2.9: AREE PER IMPIANTI ARTIGIANALI, INDUSTRIALI, COMMERCIALI, DIREZIONALI ESISTENTI

- Nelle tabelle delle Zone De1 e De2, la distanza dai confini (Dc) è stata modificata nel senso che è consentito costruire in aderenza sul confine o sul confine libero indipendentemente se esistano o meno edifici, sullo stesso confine, alla data di entrata in vigore del P.R.G.

##### 4) Art. 2.11: AREE PER IMPIANTI ARTIGIANALI, INDUSTRIALI E PER IL TERZIARIO DI NUOVO INSEDIAMENTO.

- Nelle tabelle delle zone di cui alla lettera a) e b), la distanza dai confini minima (Dc) è stata modificata nel senso che è consentito costruire in aderenza sul confine o sul confine libero, indipendentemente che esistano o meno edifici, sullo stesso confine, alla data di entrata in vigore del P.R.G.

##### 5) Art. 2.12: INSEDIAMENTO SERVIZIO DELL'AREA CIMITERIALE.

- Nella tabella la distanza dai confini minima (Dc) è stata modificata nel senso che è consentito costruire in aderenza sul confine o sul confine libero, indipendentemente che esistano o meno edifici, sullo stesso confine, alla data di entrata in vigore del P.R.G.

6) Art. 2.13: AREE PRODUTTIVE AGRICOLE - GENERALITA'.

- In tale articolo è stato specificato che le costruzioni "produttive ed abitative, ma a titolo gratuito "vanno ammesse esclusivamente per soddisfare necessità della produzione agricola";

- Nello stesso articolo è stato inserito il seguente ulteriore comma "Nelle zone agricole sono ammesse nuove costruzioni abitative a titolo oneroso, ad eccezione delle aree sottoposte a vincoli legislativi, sia nazionali che regionali"

Tale modifica è consentita dallo stesso art.9 della Legge Regionale n. 6/79 e successive modificazioni ed integrazioni, considerato che il P.P.A. è stato sospeso dall'Amministrazione Comunale in applicazione della stessa Legge Regionale n. 20/2001.

L'abusivismo ha interessato prevalentemente la Zona Agricola del vigente P.R.G. ed una regolamentazione più ampia, ma sempre nel rispetto degli indici urbanistici approvati, consentirebbe un migliore governo ed ordinato sviluppo di tale parte del territorio, sempre più interessato da discariche abusive ed in stato di particolare degrado.

7) Art. 2.14: ZONE E:NUOVE COSTRUZIONI - EDIFICI RURALI AD USO ABITATIVO.

- In tale articolo è stato specificato che per i soli edifici rurali, a titolo gratuito, e destinati esclusivamente alla residenza valgono le prescrizioni di cui alla lettera g) dell'art. 51 della Legge Regionale n. 56/80: mentre per gli edifici rurali da realizzare a titolo oneroso, e destinati alla residenza occorre rispettare i soli indici urbanistici.

- Nella tabella allegata è stata modificata la distanza dai confini (Dc), ovvero da mt 10,00 a mt 8,00.

8) Art. 2.15: ZONE E: NUOVE COSTRUZIONI -ANNESI AGRICOLI.

- Nella tabella allegata è stato modificata la distanza dai confini minima (Dc) prevista per gli "annessi agricoli", ovvero da mt 10,00 a mt 8,00.

9) Art. 2.16: ZONE E: NUOVE COSTRUZIONI - MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI.

- In tale articolo la parola "concessione edilizia" è stata sostituita con "permesso di costruire", giusto quanto stabilito dal D.P.R. 380/2001.

- In tale articolo è stato specificato che il "permesso di costruire" per le residenze a titolo oneroso, viene rilasciato al solo proprietario dell'area che esprime la relativa volumetria e solamente nella ipotesi di nuove costruzioni, sempre a titolo oneroso, è consentito l'asservimento anche di terreni confinanti, pur se di altra proprietà, a favore del manufatto a realizzarsi.

- In tale articolo è stato specificato, che i permessi di costruire, sia a titolo oneroso che gratuito, sono subordinati alla trascrizione di regolare atto di asservimento dell'area che ha, espresso la relativa volumetria, precisando che per i fabbricati esistenti alla data di entrata in vigore del PRG e realizzati dopo l'entrata in vigore della "legge ponte" il vincolo di inedificabilità si estende di fatto su tutte le aree contigue e non contigue di proprietà della stessa ditta fino a raggiungere il valore degli indici urbanistici. Ovvero, nella ipotesi di "permesso di costruire a titolo oneroso", se sull'area, oggetto dell'intervento, esiste un edificio, la cui costruzione è successiva alla legge 765/67, il vincolo di inedificabilità si estende a quella parte dell'area che esprime la volumetria esistente in base agli indici urbanistici vigenti; mentre, nella ipotesi di "permesso a costruire a titolo gratuito" se sull'area, oggetto dell'intervento, esiste un edificio, la cui costruzione è successiva alla legge 765/67, il vincolo di inedificabilità si estende non solamente alla sola area su cui insiste il fabbricato, bensì anche a quella parte dell'area accorpata, di proprietà della stessa ditta, che esprime la volumetria esistente in base agli indici urbanistici vigenti.

10) Art. 2.17: ZONA E: VERDE AGRICOLO SPECIALE - SERRE

- Il 1° comma viene sostituito dal seguente: "Per la realizzazione delle serre si applica quanto disposto dalla L.R. 11-9-1986 n. 19, così come modificata dall'art. 59 della L.R. 12-1-2005 n. 1;

- Il 3° comma viene così sostituito: "Le serre e i loro annessi non sono da considerarsi costruzioni,

indipendentemente dai materiali usati per la loro realizzazione e di sistemi di ancoraggi";

- Al 4° comma viene stabilita un'altezza massima al colmo di mt. 10,00 se le serre sono a falda;
- Al 6° comma di tale articolo la parola "autorizzazione" è stata sostituita con "D.I.A.", ovvero per le "sole serre di tipo stagionale" è consentita la realizzazione con D.I.A.
- Al 7° comma le parole "della concessione edilizia non onerosa" sono sostituite dalle parole "del permesso di costruire non oneroso".
- Nella tabella allegata alla distanza minima dai confini e distanza minima dalla strada viene aggiunto "o comunque non inferiore a quella prevista per la piantagione degli alberi", giusto quanto stabilito dalla legge regionale 12-1-2005 n. 1, art. 59.
- Nella tabella allegata è stata sostituita la distanza tra i fabbricati con distanza minima dai fabbricati destinati a civile abitazione ed è stata fissata tale distanza minima a ml 6,00, nel rispetto della Legge Regionale 11-9-1986 n. 19, art. 4 e successive modificazioni.
- Vengono aggiunte le seguenti annotazioni: "I muri di sostegno e di contenimento non devono superare l'altezza di m 3,00. Nel progetto sia prevista la realizzazione delle opere necessarie per lo scarico e l'incanalamento delle acque meteoriche e di quelle derivanti dall'esercizio dell'impianto.

11) Art. 2.18: ZONE E: ATTIVITA' AGRITURISTICHE.

- Nella tabella allegata è stata modificata la distanza dai confini minima, ovvero da mt 10,00 a mt 8,00.

12) Art. 2.20: ZONE E1: DI INTERESSE PER LA SALVAGUARDIA PAESISTICA, AMBIENTALE, ARCHEOLOGICA, MONUMENTALE.

- Al comma 4 di tale articolo è stato aggiunto che per gli interventi di ripristino del "muretti a secco" o "pagliai" deve essere richiesto permesso di costruire non oneroso o presentare regolare D.I.A.
- E' stato specificato che i beni localizzati nel territorio urbano sono quelli ricadenti all'interno di maglie od aree previste come edificabili dal P.R.G; mentre per i beni localizzati nel territorio extra-urbano, sono da intendersi quelli ricadenti all'esterno di maglie od aree previste come edificabili dal P.R.G.

13) Art. 2.25: AREA DI COMPLETAMENTO B1.

- Nella tabella allegata è stato modificato il rapporto di copertura (da 52% a 70%), in considerazione che nel caso di "nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni e ricostruzioni" ed in rapporto alla forma del lotto edificabile e reale stato dei luoghi, si garantisce una maggiore flessibilità nella progettazione, al fine di inserire il nuovo fabbricato nel tessuto edilizio esistente. D'altronde l'utilizzo del 20% della superficie del lotto, da destinare a "verde condominiale", consente di avere a disposizione l'ulteriore 10% della superficie del lotto stesso.
- Nella ipotesi "di sopraelevazioni di edifici esistenti alla data di entrata in vigore del P.R.G.", non necessariamente si deve rispettare tale rapporto massimo di copertura, al fine di consentire un migliore adeguamento sismico del fabbricato stesso, fermo restando il rispetto degli ulteriori indici urbanistici.
- Nella tabella allegata è stata modificata la distanza dai confini (Qc), nel senso di consentire: nuove costruzioni. Ampliamenti, sopraelevazioni, demolizioni e ricostruzioni in aderenza sul confine o sul confine libero, indipendentemente che esistano o meno edifici, sul confine stesso, alla data di entrata in vigore del P.R.G., data la estrema frammentarietà e piccole dimensioni dei lotti edificabili.
- All'articolo è stato aggiunto ulteriore comma e cioè la possibilità di effettuare "interventi di ristrutturazione edilizia", ossia di demolizione e ricostruzione di fabbricati, esistenti o meno alla data di entrata in vigore del P.R.G., nel rispetto della volumetria e sagoma, in deroga agli indici urbanistici, giusto quanto stabilito dalla "Circolare Lunardi".

14) Art. 2.26: AREA DI COMPLETAMENTO B2.

- Nella tabella allegata è stata modificata la distanza dai confini (D), nel senso di consentire: nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni, demolizioni e ricostruzioni in aderenza sul confine o sul confine libero, indipendentemente che esistano o meno edifici, sul confine stesso, alla data di entrata in

vigore del P.R.G.

- Nella ipotesi di sopraelevazioni di edifici esistenti alla data di entrata in vigore del P.R.G., non necessariamente si deve rispettare tale rapporto massimo di copertura, al fine di consentire un migliore adeguamento sismico del fabbricato stesso, fermo restando il rispetto degli ulteriori urbanistici.

- All'articolo è stato aggiunto ulteriore comma e cioè la possibilità di effettuare "interventi di ristrutturazione edilizia", ossia di demolizione e ricostruzione di fabbricati, esistenti o meno alla data di entrata in vigore del P.R.G, nel rispetto della volumetria e sagoma, in deroga agli indici urbanistici, giusto quanto stabilito dalla "Circolare Lunari".

#### 15) Art. 2.27: AREE URBANE DI ESPANSIONE RESIDENZIALE - GENERALITA'

- In tale articolo è stato specificato che il P.R.G. si attua attraverso strumenti urbanistici di esecuzione estesi alle aree di comparto o sub comparto indicate dal P.R.G.

- In tale articolo sono stati aggiunti ulteriori due commi":

Nell'ipotesi di maglie di notevoli dimensioni territoriali, gli strumenti urbanistici di esecuzione possono essere estesi a parte dell'intera maglia delimitata da viabilità di P.R.G., viabilità comunale esistente e limiti di zona. In tal caso sarà l'Ufficio tecnico Comunale a fornire le dovute indicazioni;

"Per la aree del subcomparto individuati dal P.R.G. ed interessati da edilizia preesistente per oltre 2/3 non si procede alla redazione dello strumento urbanistico attuativo, nel senso che sono, consentiti, nel caso di nuove costruzioni, interventi diretti nel rispetto degli indici urbanistici vigenti e con il reperimento delle aree a standards corrispondenti. In caso di impossibilità di reperimento delle aree a standards, sarà consentita la monetizzazione delle stesse con riferimento ai valori a mq già stabiliti dall'Amministrazione Comunale ai fini I.C.I. sono consentiti altresì interventi diretti per: ampliamenti, sopraelevazioni, demolizioni e ricostruzioni di edifici esistenti, nel rispetto degli indici urbanistici vigente, con monetizzazione delle aree a standards. Sono consentiti interventi diretti di ristrutturazione edilizia, nel rispetto della volumetria e sagoma, con monetizzazione delle aree per standards".

- All'ultimo comma dopo le parole "P.P.A." si aggiungono le seguenti parole "se vigente".

#### 16) Art. 2.28: ZONE-C1-C2-C3-C4-C5.

- Nelle 5 tabelle la superficie minima di intervento viene modificata, nel senso che viene aggiunto o quota parte delimitata dalla viabilità di P.R.G., viabilità comunale esistente e limiti di zona.

#### 17) Art. 2.29: ZONE C6: RESIDENZE STAGIONALI.""

- Tale articolo viene modificato così come stabilito per le Zone C1-C2-C3-C4-C5 per ciò che concerne la superficie minima di intervento, ovvero rappresentata non solamente dalla maglia delimitata da viabilità di P.R.G., viabilità comunale e limiti di zona.

E' altresì prevista la non obbligatorietà dello strumento attuativo per quelle maglie compromesse da edilizia esistente per oltre 2/3, consentendo interventi diretti per nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni, demolizioni e ricostruzioni, ristrutturazioni edilizie nel rispetto della volumetria e sagoma.

### C) VARIANTI PARZIALI AL REGOLAMENTO EDILIZIO

Gli articoli del Regolamento Edilizio, oggetto di variante, sono:

#### 1) Art. 47: CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI.

- Al comma inerente i locali per attività lavorative e sociali", lettera a) le parole "negozi di vendita" vengono sostituite con "negozi di vendita di superficie superiore a mq 150".

#### 2) Art. 55: PIANI TERRENI.

- Al 2° comma dopo le parole di uso pubblico si aggiunge e negozi di vendita di superficie fino a mq 150.

Tali variazioni si sono rese necessarie al fine di adeguare l'altezza dei locali commerciali alle disposizioni legislative vigenti in materia di commercio ed all'art. 190 del vigente Regolamento Comunale di Igiene e Sanità.

Considerato che lo stesso art. 48 del vigente Regolamento Edilizio stabilisce che l'altezza netta dei locali per attività lavorative e sociali deve essere non inferiore a ml 3,50, si è operata una distinzione netta tra "Esercizi commerciali di vicinato" (superficie fino a mq 150) ed Esercizi commerciali classificati "Medie strutture di vendita" di superficie maggiore di mq. 150.

### 3) Art. 62: LOCALI DI ABITAZIONE NELLE CASE RURALI

- Al 1° comma le parole "m 3,00 per il piano terreno e di m 2,70 per i piani superiori" vengono sostituite con "m 2,70 sia per il piano terreno che per i piani superiori" al fine di adeguare l'altezza alle vigenti disposizioni legislative in materia sanitaria e vigente Regolamento Comunale di Igiene e Sanità.

### 4) Art 49: SCALE

- Al 2° comma le parole "che servono più di due piani" vengono sostituite con "che servono più di tre piani".

Il provvedimento comunale in argomento è stato sottoposto alla istruttoria di rito da parte del competente Ufficio del Settore Urbanistico Regionale che ha ritenuto ammissibile la proposta di variante in questione nei termini riportati nella relazione n. 08 del 02/11/2006; ed in particolare:

#### a) Modifiche agli artt. 2.9, 2.11, 2.12, 2.13, 2.25 e 2.26.

Si ritengono accoglibili le modifiche introdotte per la costruzione sul confine in aderenza e per la parte riguardante la possibilità di costruire sul confine libero sono fatte salve le specifiche disposizioni del Codice Civile.

#### b) Modifiche agli artt. 2.3, 2.14 (2° accapo del punto 7) in precedenza riportato), 2.15, 2.17, 2.18 e 2.20.

Si ritengono accoglibili, in quanto trattasi rispettivamente:

- di eliminare un mero errore materiale (art. 2.3);
- di riduzione della distanza minima dai confini da rispettare nell'edificazione, atteso che comunque viene garantito il parametro di 1/1 in rapporto all'altezza massima prevista per i manufatti edilizi a realizzarsi nelle zone omogenee interessate (artt. 2.14, 2.15, 2.17 e 2.18);
- di adeguamento alle intervenute nuove norme regolanti la materia (artt. 2.17 e 2.20);
- di una migliore esplicitazione dell'apparato normativo (art.2.20).

#### c) Modifiche agli artt. 2.25, 2.26, 2.27, 2.28 e 2.29 nella parte inerente le zone di completamento e l'individuazione e/o delimitazione dei comparti e sub-comparti delle zone "C" da sottoporre a piano attuativo.

Si ritengono accoglibili al fine di garantire una più rapida e flessibile attuazione delle previsioni di P.R.G.

#### d) Modifiche agli artt. 2.27 e 2.29, relative:

1. alla necessità di procedere alla preventiva redazione di un piano attuativo nei sub-comparti individuati dal P.R.G. e interessati da preesistenze edilizie superiori ai 2/3;

2. alla monetizzazione delle aree per standards pubblici nel caso di impossibilità di reperimento in zona.

Dette modifiche necessitano, al fine di una compiuta valutazione degli effetti conseguenti sulla pianificazione generale, di approfondimenti in sede di controdeduzioni comunali, riguardanti

- ) la puntuale individuazione dei sub-comparti interessati dal fenomeno delle preesistenze edilizie nei termini sopra prospettati;
- ) specificazioni in ordine al soddisfacimento degli standards correlati alla nuova edificazione comunque realizzabile nelle aree libere dei predetti sub-comparti di P.R.G.

e) Modifiche riguardanti le fasce di rispetto stradale (art. 2.6).

Non si ritengono accoglibili le modifiche riguardanti le fasce di rispetto della viabilità di previsione, attesa la natura della disposizione vigente che mira sostanzialmente a garantire la realizzazione della stessa viabilità.

Per quanto attiene le fasce di rispetto della viabilità esistente appare superfluo sottolineare la possibilità di introdurre modificazioni nella profondità delle stesse fasce ad esito dei provvedimenti comunali di classificazione ai sensi del nuovo codice della strada e relativo regolamento di attuazione.

f) Modifiche riguardanti l'art. 2.13 "aree produttive agricole - generalità".

Al 6° comma, di seguito all'integrazione proposta, si aggiunge quanto segue: "il tutto fatte salve le norme di legge regionale (art. 9 - ll.rr. 6 e 66/1979 e art.51 - lett. g) della l.r. n. 56/80) che disciplinano la possibilità di edificazione in zona agricola.

g) Modifiche riguardanti l'art. 2.16 "ZONE E: nuove costruzioni-modalità per il rilascio delle concessioni".

Al 5° comma, del testo normativo - già integrato con le modifiche in esame, dopo la frase "... terreni confinanti" si depenna il periodo "pur se di altra proprietà" in quanto non è possibile accorpere terreni di terzi a fini edificatori se non in presenza di titolo (proprietà) e si aggiunge in calce l'Espressione "fatte salve le disposizioni di cui all'art. 51 lett. g) della l.r. n. 56/80".

Per quanto attiene, infine, alle modifiche agli articoli del Regolamento Edilizio, in precedenza riportate, le stesse si ritengono accoglibili con la precisazione che quelle relative agli artt. 47 e 52 (negozi di vendita) valgono compatibilmente con le disposizioni della l.r. n. 11/2003 e suoi regolamenti attuativi.

Successivamente la variante è stata sottoposta, per gli ulteriori provvedimenti di competenza, ai sensi dell'art. 16 della l.r. 56/80 all'esame del Comitato Urbanistico Regionale che con parere n. 30 del 16/11/2006 ha espresso parere favorevole sull'argomento, facendo propria l'allegata relazione istruttoria del S.U.R. n. 08 del 02.11.2006, con le seguenti integrazioni:

- al punto "a" (pag. 7 della relazione n. 08/2006), afferente la costruzione sul confine, in prosecuzione si aggiunge: "è altre forme previste dalla legislazione vigente;

- il punto "f" (pag. 7 della relazione n. 08/2006), formulato con riferimento all'art. 2.13 "zone E: aree produttive agricole - generalità", vale anche per l'art. 2.14 "zone E: nuove costruzioni - edifici rurali ad uso abitativo".

Per quanto attiene alle osservazioni prodotte il Comitato si è pronunciato nei termini di cui alla relazione del S.U.R. n. 08/2006.

Premesso quanto sopra e rilevata l'ammissibilità della proposta comunale sia sotto il profilo amministrativo che tecnico-urbanistico si propone l'approvazione delle Varianti parziali al P.R.G. del Comune di Terlizzi consistenti in varianti delle norme tecniche di esecuzione e del regolamento edilizio, nei termini prospettati nei pareri del C.U.R. n. 30 del 16/11/2006 (parte integrante del presente provvedimento) con l'introduzione di prescrizioni e modifiche da sottoporre all'iter di controdeduzioni e/o adeguamento ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 56/1980.

"Adempimenti normativi generali"

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definita dall'art. 4 - comma 4 - lett. D) della L.R. 7/97.

"Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

## LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile dell'U.O. 2° Urb., dal Dirigente dell'Ufficio 2° e dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

## DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore;

- DI APPROVARE, per i motivi esposti in Relazione l'approvazione delle Varianti parziali al P.R.G. del Comune di Terlizzi consistenti in varianti delle norme tecniche di esecuzione e del regolamento edilizio adottate con delibera di C.C. n. 6 del 17/02/2005 nei termini di cui al parere del C.U.R. n. 30 del 16/11/2006 parte integrante del presente provvedimento, con l'introduzione di prescrizioni e modifiche;

- DI RICHIEDERE all'Amministrazione Comunale di Terlizzi apposito provvedimento di controdeduzioni e/o adeguamento ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 56/1980;

- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di TERLIZZI per gli ulteriori adempimenti di competenza;

- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R. della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dr. Romano Donno On. Nichi Vendola